



# COMUNE di CONCOREZZO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 14 DEL 02/02/2022**

**OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO, DEL VICESINDACO, DEGLI ASSESSORI, IN BASE ALL'ART. 1, COMMI DA 583 A 587, DELLA LEGGE N. 234/2021**

\*\*\*\*\*

Il giorno 02/02/2022, alle ore 18:00, presso questa sede comunale, convocati nei modi e termini di legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.

Assume la presidenza il SINDACO, Mauro Capitanio. Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Sabina Maria Ricapito.

Dei Signori componenti la Giunta municipale di questo Comune risultano:

NOMINATIVO	FUNZIONE	PRESENZA	ASSENZA
CAPITANIO MAURO	SINDACO	X	
ZANINELLI MICAELA	ASSESSORE	X	
MAGNI PAOLO WALTER	ASSESSORE	X	
BORGONOVO GABRIELE	ASSESSORE		X
MAZZIERI RICCARDO	ASSESSORE	X	
PILATI SILVIA	ASSESSORE	X	

**Membri ASSEGNATI 6    PRESENTI 5**

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente invita la Giunta Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

Visti i commi da 583 a 587 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), entrata in vigore lo scorso 1° gennaio, che recitano:

*“583. A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:*

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;*
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;*
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;*
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;*
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;*
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;*
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;*
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;*
- i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.*

*584. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.*

*585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.*

*586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.*

*587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario”;*

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 25 giugno 2019, che confermava la determinazione delle indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori, in base all'art. 82 del D. Lgs. n. 267/2000 e del DM. n. 119 del 4 aprile 2000, a seguito delle elezioni comunali del 26 maggio 2019 e del turno di ballottaggio del 9 giugno 2019, nelle seguenti misure:

	<b>Indennità intera</b>	<b>Indennità dimezzata</b>
<b>Sindaco</b>	€ 2.509,98	€ 1.254,99
<b>Vice Sindaco</b>	€ 1.380,49	€ 690,25
<b>Assessori</b>	€ 1.129,49	€ 564,75

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 23 luglio 2019, che determinava i gettoni di presenza dei consiglieri comunali e l'indennità di funzione del Presidente del Consiglio, in base all'art. 82 del D. Lgs. n. 267/2000 e del DM. n. 119 del 4 aprile 2000, a seguito delle elezioni comunali del 26 maggio 2019 e del turno di ballottaggio del 9 giugno 2019, nelle seguenti misure:

	<b>Indennità intera</b>	<b>Indennità dimezzata</b>
<b>Presidente del Consiglio comunale</b>	€ 1.129,49	€ 564,75

<b>Gettoni di presenza dei Consiglieri comunali</b>	€ 19,99
---	---------

Atteso che da ultimo le predette indennità e gettoni di presenza sono stati confermati con la deliberazione del Consiglio comunale n. 108 del 21 dicembre 2021, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022-2024;

Considerato che la Legge di Bilancio 2022 del 30 dicembre 2021, n. 234, prevede, ai commi da 583 a 587, un incremento delle indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni capoluogo sede di città metropolitana e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario in una misura percentuale, proporzionata alla popolazione ed ai comuni capoluoghi di provincia, rapportata al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni (attualmente pari a 13.800 euro lordi mensili).

Anche le indennità di funzione di Vicesindaci, Assessori e Presidenti dei Consigli comunali devono essere adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti Sindaci con l'applicazione delle percentuali vigenti nel DM n. 119/2000.

L'ammontare di tali indennità è attualmente proporzionale a quella dei Sindaci, in una misura che varia in rapporto alla classe demografica dell'ente locale: per il Comune di Concorezzo al 55% per il Vicesindaco, mentre per Assessori e Presidente del Consiglio Comunale è pari al 45%.

Considerato l'articolo 1 commi da 583 a 587 della Legge di Bilancio 2022, in particolare, il comma 583 dell'articolo 1 prevede che, a decorrere dal 2024, l'indennità di funzione dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario, sia parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni sulla base delle seguenti percentuali che tengono conto della popolazione residente: 30 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione da 10.001 fino a 30.000 abitanti;

Inoltre, in sede di prima applicazione, tale indennità di funzione è adeguata al 45% e al 68% delle suddette percentuali rispettivamente negli anni 2022 e 2023.

A decorrere dall'anno 2022, la predetta indennità può essere corrisposta nelle integrali misure (misure a regime nel 2024) nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

Rispetto alla suddetta fase di prima applicazione, l'importo da applicarsi per il 2022 e per il 2023 si ottiene calcolando rispettivamente il 45% e il 68% sull'aumento/differenza dell'importo totale a regime per il 2024 previsto per ciascuna classe demografica di Comune.

Vista l'intesa raggiunta in data 30 ottobre 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della quale è stata definito l'importo massimo quale emolumento complessivo ed onnicomprensivo spettante ai Presidenti di Regione quantificato in € 13.800,00;

Considerato che tale interpretazione è confermata anche dal Ragioniere Generale dello Stato che con una nota indirizzata all'ANCI il 5 gennaio u.s. protocollo 1580 e su richiesta della stessa, al fine di evitare possibili dubbi applicativi, ritiene che "i predetti adeguamenti percentuali vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita a il nuovo importo a regime previsto dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza" (cfr. lettera del Ragioniere Generale dello Stato all'Anci del 5 gennaio u.s. ).

Il comma 585 adegua le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori e ai presidenti dei consigli comunali, all'indennità di funzione dei corrispondenti Sindaci come incrementate

per effetto del comma 1, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal citato DM n. 119/2000;

Considerato che le nuove indennità, secondo la gradualità prevista dal ridetto comma 584, 1° periodo, decorrono dal 1° gennaio 2022, per espressa previsione di legge, salvo l'eventuale maggiore quota anticipata ai sensi del richiamato comma 584, 2° periodo, che decorre dall'adozione del relativo provvedimento di attribuzione e comunque non retroattivamente;

Considerato che ai sensi della novellata normativa sopra esposta in materia di determinazione dell'indennità spettante al Sindaco e ai componenti delle Giunte comunali le nuove misure dell' indennità di funzione degli amministratori, in prima applicazione e per l'anno 2022, sono determinati come nelle tabelle seguenti:

**Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (incremento del 45%)**

	<b>Indennità intera</b>	<b>Indennità dimezzata</b>
<b>Sindaco</b>	€ 3.243,49	€ 1.621,74
<b>Vice Sindaco</b>	€ 1.783,92	€ 891,96
<b>Assessori</b>	€ 1.459,57	€ 729,79

**Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (incremento del 68%)**

	<b>Indennità intera</b>	<b>Indennità dimezzata</b>
<b>Sindaco</b>	€ 3.618,39	€ 1.809,20
<b>Vice Sindaco</b>	€ 1.990,12	€ 995,06
<b>Assessori</b>	€ 1.628,28	€ 814,14

**Dal 1° gennaio 2024 (incremento del 100%)**

	<b>Indennità intera</b>	<b>Indennità dimezzata</b>
<b>Sindaco</b>	€ 4.140,00	€ 2.070,00
<b>Vice Sindaco</b>	€ 2.277,00	€ 1.138,50
<b>Assessori</b>	€ 1.863,00	€ 931,50

Dato atto che, ai sensi del comma 1 secondo periodo dell'art. 82 del D. Lgs. n.267/2000, l'indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

Vista la nota ANCI sulle modifiche all'indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali introdotte dall'articolo 1 commi da 583 a 587 della legge di bilancio per il 2022 nella quale si esplicita che l'applicazione delle misure delle indennità negli importi derivanti dal nuovo assetto normativo è effettuata direttamente dal dirigente/responsabile competente, mediante l'adozione di propria determinazione dato che si tratta di dare mera attuazione ad una disposizione di legge esclusivamente per quanto attiene l'adeguamento delle indennità, come previsto dalla norma, in modo graduale nell'arco del triennio 2022-2024;

Dato atto che non risulta applicabile la riduzione del 10% delle indennità in questione, disposta dal comma 54 dell'art. 1 della Legge n. 266/2005, in quanto riferita all'ammontare delle stesse, risultante alla data del 30 settembre 2005 e neppure le maggiorazioni di cui all'art. 2 del D.M. n. 119/2000 in quanto espressamente riferite alle indennità di cui alla Tabella A allegata al medesimo decreto, superate di fatto dalle indennità stabilite dalla Legge n. 234/2021;

Visto l'art. 82, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL che recitano:

*“1. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.*

*2. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8”;*

Considerato che dalla nota di lettura del Senato della Repubblica del DDL Legge di Bilancio 2022 si rileva che la quantificazione del fondo statale a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione in argomento, di cui al richiamato comma 587, è calcolata considerando la sola maggiore spesa quantificata secondo la gradualità di cui al ridetto comma 584, 1° periodo, e non tiene conto dell'IRAP che resta a carico dell'Ente;

Considerato che la popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale del Comune di Concorezzo è pari a n. 15.193 abitanti;

Ritenuto, pertanto, necessario conformarsi alle richiamate disposizioni della Legge di Bilancio 2022, adeguando le indennità di funzione degli Amministratori comunali nelle misure di cui al 1° periodo del citato comma 584, con la corresponsione, nella integrale misura prevista dal ridetto comma 583, a partire dal 2024, NON anticipando l'entrata a regime ordinariamente prevista a decorrere dal 2024, come sarebbe consentito dal 2° periodo del citato comma 584;

Precisato che le indennità oggetto della presente deliberazione sono da intendersi al lordo di ogni ritenuta di legge;

Visto:

- che il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022-2024 è stato approvato con atto consiliare n. 108 del 21 dicembre 2021;

- che con la deliberazione del Consiglio comunale n. 107 del 21 dicembre 2021 è stato approvato il documento unico di programmazione 2022-2024;

- che con deliberazione della Giunta comunale n. 169 del 22 dicembre 2021 è stato approvato il PEG (Piano esecutivo di gestione) relativo agli esercizi 2022-2024, parte finanziaria;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Con i voti unanimi e favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano;

## **DELIBERA**

1) Di rideterminare, per le motivazioni in premessa, le indennità di funzione mensili lorde del Sindaco, del Vicesindaco e degli Assessori nelle misure previste dal comma 583 dell'art. 1 della Legge n. 234/2022, secondo la gradualità stabilite dai commi 584 (1° periodo) e 585, nelle seguenti misure mensili, con le decorrenze ivi indicate:

**Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (incremento del 45%)**

	<b>Indennità intera</b>	<b>Indennità dimezzata</b>
<b>Sindaco</b>	€ 3.243,49	€ 1.621,74
<b>Vice Sindaco</b>	€ 1.783,92	€ 891,96
<b>Assessori</b>	€ 1.459,57	€ 729,79

**Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (incremento del 68%)**

	<b>Indennità intera</b>	<b>Indennità dimezzata</b>
<b>Sindaco</b>	€ 3.618,39	€ 1.809,20
<b>Vice Sindaco</b>	€ 1.990,12	€ 995,06
<b>Assessori</b>	€ 1.628,28	€ 814,14

**Dal 1° gennaio 2024 (incremento del 100%)**

	<b>Indennità intera</b>	<b>Indennità dimezzata</b>
<b>Sindaco</b>	€ 4.140,00	€ 2.070,00
<b>Vice Sindaco</b>	€ 2.277,00	€ 1.138,50
<b>Assessori</b>	€ 1.863,00	€ 931,50

- 2) Di non volersi avvalere dell'eventuale maggiore quota anticipata ai sensi del comma 584, 2° periodo della legge di bilancio;
- 3) Di stabilire che per gli Amministratori locali che siano lavoratori dipendenti e che non abbiano richiesto di essere collocati in aspettativa non retribuita è prevista l'indennità di funzione dimezzata ex art. 82, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
- 4) Di stabilire che a fine mandato l'indennità del Sindaco sarà integrata con una somma pari a una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotta per periodi inferiori all'anno;
- 5) Di dare atto che i trattamenti di trasferta degli Amministratori comunali sono disciplinati dall'accordo del 6 ottobre 2010 della conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, dopo le modifiche apportate dall'art. 5 comma 9 del D.L. n. 78/2010 all'art. 84 del TUEL;
- 6) Di stabilire che trovano applicazione le disposizioni degli artt. 77 – 86 del D. Lgs. 267/2000;
- 7) Di stabilire che per il finanziamento delle predette spese si provvederà con i fondi del bilancio di previsione 2022-2024, iscritti ai seguenti capitoli: 01011.03.00200 - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, 01011.03.00300 - INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI, 20031.10.01311 - ACCANTONAMENTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO AL SINDACO, 01011.02.01540 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ORGANI ISTITUZIONALI;
- 8) Di dare atto che le spese assunte con il presente provvedimento sono finanziate, per la quota di maggiore indennità annua spettante agli Amministratori comunali, comprensiva del rateo annuale dell'indennità di fine mandato del Sindaco, senza considerare l'IRAP che resta a carico dell'Ente e che viene finanziata con risorse proprie, con il contributo statale di cui al menzionato comma 586 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021;
- 9) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, tenuto conto del comma 823 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;

Di dichiarare, con separata e unanime votazione favorevole, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267/2000, considerata la decorrenza dei trattamenti economici deliberati.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Mauro Capitanio

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Sabina Maria Ricapito

---